

	2013	2014
Liguria	257	364
Lombardia	3.210	3.379
Piemonte	974	1.175
Valle d'Aosta	10	19
<i>Nord-Ovest</i>		+10,9%
Emilia Romagna	1.091	1.130
Friuli V.G.	304	243
Trentino A.A.	175	187
Veneto	1.265	1.324
<i>Nord-Est</i>		+1,7%
Lazio	1.528	1.738
Marche	482	579
Toscana	1.032	1.209
Umbria	218	263
<i>Centro</i>		+16,2%
Abruzzo	285	315
Basilicata	51	62
Calabria	331	324
Campania	1.133	1.318
Molise	53	45
Puglia	632	768
Sardegna	266	309
Sicilia	837	900
<i>Sud e Isole</i>		+12,6%
<i>Italia</i>		+10,7%

DPR 602/73 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 1 – Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

A. Ritenuta d'acconto

B. Versamenti diretti

C. Iscrizione a ruolo

Art. 17, 1° comma – D. Lgs n. 46/99:

Si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato anche diverse dalle imposte sui redditi e quelli degli altri Enti pubblici, anche Previdenziali, esclusi quelli economici.

Art. 17, 2° comma – D. Lgs n. 46/99

Può essere effettuato mediante ruolo, affidato all'Agente della Riscossione, la riscossione coattiva delle entrate delle Regioni, Province anche autonome, dei Comuni e degli altri Enti locali.

ATTUALE STRUTTURA DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

TITOLO I – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Capo I
Versamenti Diretti
(articoli 1-9)

Capo II
Riscossione mediante ruoli
(articoli 10 – 44 bis)

TITOLO II – RISCOSSIONE COATTIVA

Capo I
Disposizioni Generali
(articoli 45 – 48-bis)

Capo II
Espropriazione forzata
(articoli 49 – 85)

Capo III
Espropriazione di mobili
registrati (articolo 86)

Capo IV
Procedure Concorsuali
(articoli 87 – 90)

Sezione I
Disposizione
Generali
(articoli 49 – 61)

Sezione II
Espropriazione
Mobiliare
(articoli 62 – 71)

Sezione III
Espropriazione
Presso Terzi
(articoli 72 – 75-bis)

Sezione IV
Espropriazione
Immobiliare
(articoli 76 – 85)

Art. 87 Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo.

1. Il Concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.

Art. 88 Ammissione al passivo con riserva.

1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.

*per contributi previdenziali deroga prevista dall'art. 31 Dlgs 46/99

Art. 89 Esenzione dell'azione revocatoria.

1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I PRIVILEGI (segue)

LE ENTRATE RISCOUOTIBILI MEDIANTE RUOLO SONO ASSISTITE DA:

1. Privilegio mobiliare generale

Art. 2752 c.c.

- IRPEF
- IRPEG
- ILOR
- IRAP

- IVA

- TRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI

- CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ACCESSORI AL 50%

Art. 2753 c.c.
Art. 2754 c.c.

Art. 2778 C.C.

Gr. 18°

Gr. 19°

Gr. 20°

Gr. 1° - 8°

2. Privilegio mobiliare generale altri tributi

D. Lgs 123/98 art. 9

Restituzione di crediti nascenti da finanziamenti di sostegno pubblico alle imprese

Art. 2783 ter c.c.

Crediti dello stato che costituiscono risorse assegnate direttamente al bilancio comunitario (dazi doganali)

Preferiti ad ogni altro titolo di prelazione ad eccezione delle spese di giustizia e crediti art. 2751-bis

Gr. 19°

3. Privilegio speciale su determinati mobili

Art. 2758 c.c.

- TRIBUTI INDIRETTI ERARIALI
(rinvio alle leggi d'imposta)

Art. 2778 c.c.

Gr. 7°

APPROFONDIMENTI

Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza n. 11930 del 17 maggio 2010.

Si enuncia il seguente principio di diritto: *«Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto della «causa» del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.*

Con la conseguenza che il privilegio generale sui mobili istituito dall'art. 2752 c.c. sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) introdotta dal decreto legislativo n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931».

Legge 111/2011 art. 23 comma 37 e seguenti.

Collocazione in privilegio sanzioni imposte dirette, ed estensione collocazione sussidiaria art 2776 c.c.

PRIVILEGI IMMOBILIARI

Art. 2780

Art 2775 c.c.

Contributi per opere di bonifica e miglioramento

Gr. 2°

Art. 2772 c.c.

Tributi indiretti dello Stato (registro imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecarie e catastali)

Gr. 4°

Art. 2776 c.c.

Collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili con riferimento a contributi previdenziali, iva e imposte dirette.

PRELAZIONE IPOTECARIA

Art. 77 DPR 602
1973

Crediti non inferiori a € 20.000,00 L. 26/4/2012 n. 44

Esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67 L.F. per le ipoteche iscritte nei 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. (sentenza di Cassazione 7875/2014)

Brevi note:

Eventuale presenza nell'istanza di insinuazione sia della richiesta di prelazione ipotecaria che del privilegio mobiliare.

Altre sentenze di Cassazione Rilevanti

1. Non ammissibilità super tardive per difficoltà tecnico-operative – Sentenza Cassazione n. 5254/2012
2. Possibilità da parte dell'Ente Impositore dell'insinuazione in proprio senza attendere l'iscrizione a ruolo – Ordinanza Cassazione n. 21804/2013
3. Prescrizione decennale estesa a tutti i tributi/contributi prev. Dopo notifica cartella – Sentenza Cassazione n. 4338/14
4. Aggiog spese tabellari – Ordinanza 3876/2015

Art. 87 Legge fallimentare – Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo

2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.

Art. 90. Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata.

1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti dagli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

CREDITI VANTATI IN PROCEDURE CONCORSUALI

Euro 200 miliardi

ERARIALI E PREVIDENZIALI	:	40%
FORNITORI	:	25%
BANCHE	:	25%
DIPEDENTI	:	10%
(su TFR e ultimi 3 mesi di stipendio interviene fondo di garanzia INPS)		